

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5314 del 18/09/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un nuovo ponte carrabile di collegamento tra il Lido degli Estensi ed il Lido di Spina sul canale Logonovo, in via Giovanni Boldini nel Comune di Comacchio (FE). Proc. Cod. FE22T0028 Richiedente: Comune di Comacchio
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5517 del 18/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con un nuovo ponte carrabile di collegamento tra il Lido degli Estensi ed il Lido di Spina sul canale Logonovo, in via Giovanni Boldini nel Comune di Comacchio (FE).

Proc. Cod. FE22T0028

Richiedente: Comune di Comacchio

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/08/2022 registrata al PG/2022/130342 del 05/08/2022 con cui il Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 e P.Iva 00342190386, con sede legale in Piazza Folegatti n. 5 nel Comune di Comacchio (FE), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico con un nuovo ponte carrabile di collegamento tra il Lido degli Estensi ed il Lido di Spina sul canale Logonovo, in via Giovanni Boldini nel Comune di Comacchio, individuata al foglio 78 parte particelle 1351 e 1352 oltre ad acqua pubblica del Comune di Comacchio (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 272 del 14/09/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione rientra nel Parco regionale Delta del Po - Stazione Centro Storico di Comacchio;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4802 del 23/12/2022 conservato in atti al prot. PG/2022/210901 del 23/12/2022 e Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1418 del 09/05/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/88165 del 14/05/2024);
- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2022/00139 del 20/05/2022);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato in data 29/06/2022 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Comacchio, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Comacchio è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 e P.Iva 00342190386, con sede legale in Piazza Folegatti n. 5 nel Comune di Comacchio (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la

concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del canale Logonovo, sita in via Giovanni Boldini, in Comune di Comacchio (FE), catastalmente identificata al foglio 78 parte particelle 1351 e 1352 oltre ad acqua pubblica (mappali demaniali) con ponte carrabile di collegamento tra il Lido degli Estensi ed il Lido di Spina, codice pratica FE22T0028;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/09/2025 (PG/2025/164418 del 17/09/2025);
4. di esentare il Comune di Comacchio, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Comacchio dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 29/06/2022 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 e P.Iva 00342190386, con sede legale in Piazza Folegatti n. 5 nel Comune di Comacchio (FE) (cod. pratica FE22T0028).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Canale Logonovo, individuata al foglio 78 parte particelle 1351 e 1352 oltre ad acqua pubblica del Comune di Comacchio (FE) (mappali demaniali), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso ponte carrabile in attraversamento al corso d'acqua.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0028;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1418 del 09/05/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

“1. L’opera consiste in un ponte carrabile in attraversamento al Canale Logonovo e ai suoi argini costituito da tre campate, due corsie carrabili e una corsia ciclopedonale, della lunghezza di m 55,20 e larghezza di m 9,30, di collegamento fra Lido Estensi e Lido di Spina, in via G. Boldini in Comune di Comacchio FE, come da elaborato allegato, parte integrante del presente atto.

2. L’area è catastalmente ubicata a cavallo dei fg. 69 e 78, alla part. 1351 e 1352 (demanio idrico) e alla particella 'acqua pubblica' del fg 78 del Comune di Comacchio.

3. L’opera deve essere conforme a quanto dichiarato nell’istanza di concessione e al progetto esecutivo presentato a questo Ufficio. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall’A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara.

4. Il Comune Richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato da questo Ufficio con Determina Dirigenziale n. 4908 del 23/12/2022, trasmessa con nota prot. n. 23/12/2022.0070749.

5. Il Comune di Comacchio rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione, anche ai fini della viabilità e sicurezza stradale; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa dell'intervento in argomento verrà imputato al Richiedente.

6. Il Comune di Comacchio è responsabile della verifica e rimozione del deposito di materiale flottante a ridosso delle pile e delle spalle del ponte, che potrebbe inibire il regolare deflusso delle acque, anche a seguito di eventi di piena da monte e/o di mareggiata.

7. Il Comune Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene realizzato e della sua

custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

8. Il Comune di Comacchio dovrà farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione spontanea che crescerà sulle scarpate a fiume, per un tratto di 10 (dieci) metri a monte e 10 (dieci) metri a valle del manufatto e nel tratto sottostante la struttura, in destra e sinistra idraulica, provvedendo ad eseguire interventi periodici di sfalcio e abbattimento di esemplari arborei, qualora fosse necessario.

9. Dovrà essere sempre garantito l'accesso e transito sulle sommità arginali del Canale Logonovo, e sue pertinenze, al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi e manutentivi del corso d'acqua, con relativi strumenti, d'opera e di trasporto. Questa Amministrazione, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza o non abbia provveduto al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla-osta.

10. L'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi, cedimenti spondali e da ingressione marina. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Comune di Comacchio.

11. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

12. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sul rilevato arginale, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

13. L'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali

controversie conseguenti l'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4802 del 23/12/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, richiamato nella determinazione dirigenziale n. 1418 del 09/05/2024 sopra riportata:

“1. L'intervento consiste nella demolizione del ponte esistente e nella realizzazione di un nuovo ponte carrabile a due corsie e pista ciclopedonale, costituito da tre campate, della lunghezza di m 55,2 e larghezza di m 9,3, di collegamento fra Lido Estensi e Lido di Spina in via G. Boldini in Comune di Comacchio FE, in attraversamento al Canale Logonovo e ai suoi argini, come da elaborati allegati, parte integrante del presente atto.

2. L'area interessata dall'intervento è catastalmente ubicata a cavallo dei fg. 69 e 78, alla part. 1351 e 1352 (demanio idrico) e alla particella 'acqua pubblica' del fg 78 del Comune di Comacchio.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella istanza di concessione e al progetto esecutivo presentato a questo Ufficio. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Ferrara.

- 4. Deve essere garantita nella zona di intersezione della struttura con le sommità arginali la quota altimetrica di sommità di $m + 3,00$ s.l.m.m., in destra e sinistra del canale Logonovo.*
- 5. Le pile esistenti, di cui è prevista la demolizione, dovranno essere demolite fino ad almeno quota $m - 2,50$ s.l.m.m. per ragioni di sicurezza per il transito di natanti sul canale Logonovo.*
- 6. Dovrà essere prevista una protezione delle sponde intorno alle spalle del ponte, sia in destra che in sinistra idraulica, per $m 10,00$ a monte, $m 10,00$ a valle e in aderenza alle stesse (ovvero anche nel tratto posto al di sotto della campata della struttura), per la loro difesa contro il moto ondoso; l'altezza minima fuori acqua (livello medio) della protezione deve essere pari a $+1.50$ e, ad ogni modo, dovrà essere almeno pari a quella del pietrame già in opera.*
- 7. Durante le fasi di demolizione e di esecuzione dei lavori, dovrà essere posizionata opportuna segnaletica per delimitare ed indicare l'area cantiere e l'ingombro dei mezzi impiegati, al fine di garantire il transito di natanti in sicurezza sul canale Logonovo.*
- 8. Prima dell'inizio lavori la Ditta esecutrice dovrà fornire a questo Ufficio il Piano delle demolizioni della struttura ponte esistente.*
- 9. Il Comune di Comacchio rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa dell'intervento in argomento verrà imputato al Richiedente.*
- 10. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; il Richiedente è tenuto altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e, in generale, di pubblica utilità.*
- 11. Il presente nulla-osta idraulico avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione.*
- 12. Durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale*

incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.

13. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile- Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Comune di Comacchio.

14. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

15. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.

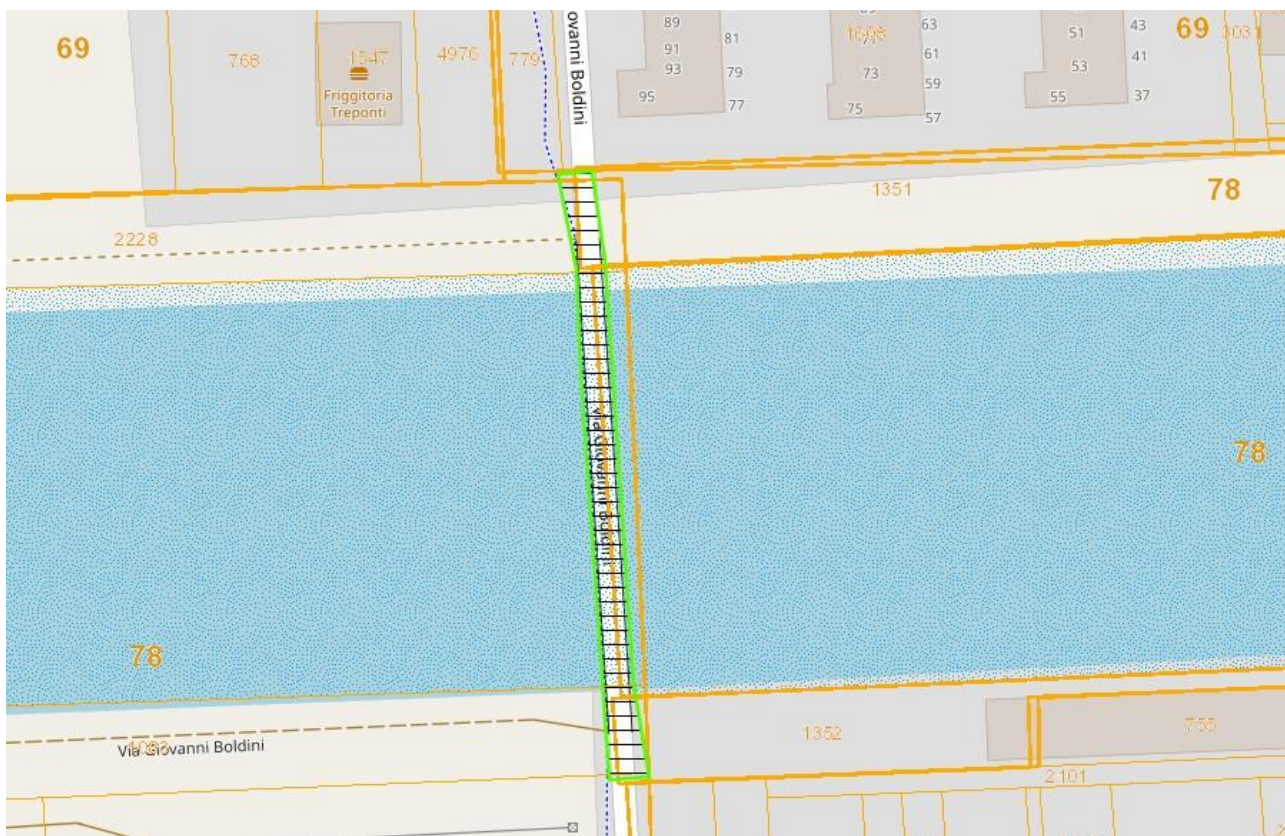
17. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica, R.D. 523 del 25/07/1903."

3. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2022/00139 del 20/05/2022 rilasciato dall'Ente Parco del Delta del Po:

"- Dovranno essere considerati e attivati tutti gli interventi necessari ad evitare che le polveri e/o i materiali di risulta vengano dispersi nel corso d'acqua sottostante."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.